

Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti

del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 17 giugno 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 2008²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 33 cpv. 1 lett. i

¹ Sono dedotti dai proventi:

- i. fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici,
 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

¹ FF **2008** 6565

² FF **2008** 6587

³ RS **642.11**

⁴ RS **161.1**

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. l

² Sono deduzioni generali:

1. fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici,
 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Art. 72k Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 12 giugno 2009

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni degli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e.

² Scaduto tale termine, le modifiche degli articoli 9 capoverso 2 lettera l e 25 capoverso 1 lettera e si applicano direttamente laddove il diritto cantonale risulti loro contrario. Si applicano gli importi di cui agli articoli 33 capoverso 1 lettera i e 59 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990⁷ sull'imposta federale diretta.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009⁸

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

⁵ RS **642.14**

⁶ RS **161.1**

⁷ RS **642.11**; FF **2009** 3771

⁸ FF **2009** 3771